

EMENDAMENTO ALL'ART. 10 DEL PDL N. 309 "ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2016-2018 - I PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI".

Il comma 13 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"13. Alla legge regionale 24 dicembre 2013 , n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione sostiene e promuove l'adesione ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e agli accordi collettivi aziendali di solidarietà di cui all'articolo 31 del d.lgs. 148/2015 finanziati dai fondi del Titolo II del medesimo decreto legislativo, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso le misure di politica attiva e di innovazione del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"2 bis. Il coinvolgimento dei lavoratori alle misure di cui al comma 2 costituisce attivazione di una politica attiva del lavoro di cui alla l.r.22/2006.";

c) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per evitare interruzioni o sospensioni dei rapporti di lavoro e salvaguardare il capitale umano, la competitività e l'efficienza aziendale, la Regione sostiene:

- a) le imprese mediante gli interventi per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;
- b) i lavoratori mediante servizi e indennità di partecipazione alla politica attiva del lavoro, ai sensi della l.r.22/2006, per la riqualificazione professionale.";

d) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatari del sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, anche se destinatari di altre misure di sostegno previste della normativa statale:

- a) le imprese che ricorrono agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), e dell'articolo 31 del d.lgs. 148/2015, quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro;
- b) i lavoratori ai quali si applicano gli accordi di cui alla lettera a).";

e) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto conto del sistema delle imprese lombarde, con particolare riguardo alle situazioni di crisi aziendali, sono definite:

- a) la ripartizione delle risorse per ciascun strumento di solidarietà di cui all'articolo 2;
- b) la ripartizione delle risorse per le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, comprese le relative intensità di aiuto;
- c) il ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio e nell'erogazione delle risorse regionali per le finalità della presente legge.";

f) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.

Dopo il comma 13 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"13 bis. La legge regionale 21/2013 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continua a trovare applicazione limitatamente ai contratti di solidarietà approvati dal



Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.”

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a rendere coerente la norma regionale di sostegno ai contratti di solidarietà con le innovazioni introdotte dal d.lgs.148/2015.

Infatti con l'entrata in vigore del d.lgs. 148/2015:

- il contratto di solidarietà propriamente detto (c.d. CDS di tipo A), a partire dal 24.9.2015, è una causale d'intervento della cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21, c. 1 lett. a c), del decreto legislativo; tutte le caratteristiche sono assimilate alla CIGS, con la sola eccezione della durata che può estendersi fino ai 36 mesi (rispetto ai 24 mesi della CIGS);
- il contratto di solidarietà (c.d. CDS di tipo B) è soppresso a partire dal 1 luglio 2016; viene introdotto dall'art. 31 del decreto legislativo, a partire dal 1.1.2016, l'assegno di solidarietà che è erogato a favore dei dipendenti delle aziende che stipulano accordi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

Nel nuovo contesto normativo è, quindi, necessario modificare gli strumenti regionali di sostegno, pur mantenendo l'architettura originaria di incentivo alle imprese e di sostegno ai lavoratori.

La Regione con l'approvazione della L.r. 30/2015 ha, peraltro, già introdotto misure per il sostegno alle imprese che innovano l'organizzazione del mercato del lavoro anche mediante l'introduzione di forme di c.d. smartworking.

In questo senso, la nuova configurazione del sostegno regionale mira, da una parte, ad assicurare l'accesso alla misura regionale alle imprese che stipulano uno strumento di solidarietà con le nuove norme; dall'altra, definisce uno strumento di politica attiva che può determinare anche il rilancio aziendale.

In particolare, il comma 13 dell'art.10 del pdl 309 viene sostituito da un testo più articolato:

- la lett. a) opera la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 aggiornando i nuovi riferimenti degli strumenti di solidarietà introdotti dal D.Lgs.148/2015 ed abrogando i riferimenti all'ulteriore strumento, l'accordo di solidarietà, che era stato introdotto dall'originaria formulazione della l.r. 21/2013;
- la lett. b) aggiunge un comma 2 bis all'art.1 con l'obiettivo di qualificare come politica attiva del lavoro le iniziative intraprese nell'ambito della l.r. 21/2013;
- la lett. c) opera la sostituzione del comma 1 dell'art. 2 per indicare i nuovi strumenti e le nuove modalità di intervento con cui vengono incentivati i contratti di solidarietà. In particolare, la Regione sostiene:
 - o le imprese mediante interventi per innovazioni organizzative per il rilancio aziendale di cui all'art.17 quinquies della l.r. 22/2013;
 - o i lavoratori mediante servizi di politica attiva del lavoro (ad es. percorsi di riqualificazione connessi alle innovazioni organizzative), compresa la possibilità di erogare un'indennità di partecipazione alla politica attiva stessa.
- la lett. d) opera la sostituzione del comma 1 dell'art. 3 specificando i destinatari delle misure, in particolare:
 - o le imprese che ricorrono agli strumenti di solidarietà di cui al d.lgs. 148/2013;
 - o i lavoratori coinvolti negli strumenti di solidarietà;
- la lett. e) opera la sostituzione del comma 2 dell'art. 4 fermo restando il limite di 100.000 euro, nel rispetto del regime *de minimis*, e quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro; in particolare, la ripartizione di contributi tra strumenti di solidarietà e tra impresa e lavoratori, oltre al ruolo di ARIFL nel procedimento istruttorio, saranno disciplinati da un provvedimento della Giunta previo parere della Commissione consiliare competente ;



Note

Doc. pervenuto alle ore 11.45 del 25/07/2016
Servizio Segreteria dell'Assemblea



- la lett. f) abroga il comma 3 dell'art. 4 in coerenza con l'abrogazione dei riferimenti all'ulteriore strumento, l'accordo di solidarietà, introdotto dall'originaria formulazione della l.r. 21/2013.

Infine, viene introdotto il comma 13 bis, quale norma transitoria, che consente di applicare le norme regionali previgenti ai contratti di solidarietà approvati dal Ministero del Lavoro ai sensi della normativa antecedente al d.lgs.148/2015.

Relazione tecnico-finanziaria

Le modifiche introdotte non comportano oneri finanziari aggiuntivi rispetto allo stanziamento già previsto di euro 700.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 sul capitolo di bilancio 15.03.104.10706, missione 15 "Politiche per il Lavoro e la formazione professionale", programma 03 "sostegno all'occupazione".

